

**CONSIP S.p.A.**

## **ALLEGATO 4**

### **CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO**

**NOTA: Le presenti condizioni speciali di contratto, nonché i suoi allegati, potranno subire le variazioni atte a recepire le proposte/soluzioni tecniche e applicative migliorative contenute nella relazione tecnica del fornitore**

**Condizioni speciali di contratto per l'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, consulenza organizzativa e addestramento utenti per i sistemi di document e workflow management del Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**tra**

La **Consip S.p.A.** – a socio unico - con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “**Consip**”)

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, (domiciliata ai fini del presente contratto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,) in persona del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “**Impresa**”),

**PREMESSO CHE**

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche “*Amministrazione*”, ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la

prestazione dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, consulenza organizzativa e addestramento utenti per i sistemi di document e workflow management del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 0220989DE0;
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le "Condizioni generali del contratto" si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero, la lettera "**G**". Le "Condizioni speciali del contratto" si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "**S**";
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni speciali di contratto e quanto contenuto nelle Condizioni generali del contratto, prevarranno le previsioni

contenute nelle Condizioni speciali del contratto;

- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'Offerta, Allegato "II" – Offerta Tecnica, Allegato "III" – Capitolato tecnico, Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" - D.U.V.R.I. Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

## **Articolo 1 S**

### **Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, l'erogazione dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, consulenza organizzativa e addestramento utenti per i sistemi di document e workflow management del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nelle Condizioni generali e nelle presenti condizioni speciali di contratto; nello specifico, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa si impegna a prestare i seguenti servizi:

- A) servizi realizzativi (sviluppo, manutenzione evolutiva, supporto informatico, caricamento base informativa);
  - B) servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa;
  - C) servizi di gestione applicativi e basi dati e supporto sistemistico;
  - D) servizi di consulenza organizzativa;
  - E) servizi di addestramento utenti.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle condizioni generali e speciali di contratto, nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica ove migliorative.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonchè relative appendici e nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la Consip non garantisce l'attivazione, neanche minima, dei servizi di cui al precedente comma 1; gli stessi, pertanto, verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.
6. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di

attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.

7. L'Impresa prende atto, altresì, che dovrà erogare il servizio di manutenzione correttiva in garanzia degli obiettivi collaudati nel corso della fornitura come descritto nell'art. 13 e, ove richiesto dalla Consip, provvedere al trasferimento del know-how al personale della Consip o a terzi dalla medesima designati.
8. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell'Impresa, della Consip e dell'Amministrazione.
9. In particolare, la prestazione dei servizi realizzativi e di manutenzione correttiva e adeguativa dovranno essere eseguite presso le sedi dell'Impresa, la quale, a tal fine, dovrà allestire apposite postazioni di lavoro; l'Impresa prende atto ed accetta, comunque, che la Consip e/o l'Amministrazione potranno chiedere attività di sviluppo e/o manutenzione presso le proprie sedi senza alcun onere aggiuntivo.

Il servizio di supporto informatico dovrà essere svolto presso le sedi Consip e/o dell'Amministrazione.

Il servizio di gestione applicativi e base dati e di supporto sistemistica dovrà essere svolto presso le sedi Consip e/o dell'Amministrazione.

Il servizio di consulenza dovrà essere svolto presso le sedi Consip e/o dell'Amministrazione.

Il servizio di addestramento dovrà essere svolto presso aule attrezzate dal Fornitore; l'Impresa prende atto ed accetta, comunque, che la Consip e/o l'Amministrazione potranno chiedere l'esecuzione del servizio di addestramento presso aule attrezzate della Consip e/o dell'Amministrazione senza alcun onere aggiuntivo.

10. Quale Responsabile del Procedimento è nominato il dott. Sergio Cosentino.

## **Articolo 2 S**

### **Durata e affiancamento**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata complessiva pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di inizio della fornitura che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa, entro tre mesi dalla data di stipula.

Si precisa che negli ultimi 12 mesi di efficacia del contratto sarà erogata esclusivamente l'attività di manutenzione in garanzia sul software rilasciato e/o sviluppato nel corso dei precedenti 12 mesi.

2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

3. Si precisa che, nei due mesi immediatamente successivi alla stipula, o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo (non meno di 30 giorni solari), l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
4. L'attività di affiancamento di inizio attività dovrà avvenire senza alcun onere per l'Amministrazione e per la Consip.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, a decorrere dal trentatreesimo mese di durata del presente contratto ovvero alla scadenza di un singolo intervento ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

### **Articolo 3 S**

#### **Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il



corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di imballaggio, al trasporto, al disimballo di strumenti, allo sgombero ed all'asporto di materiali residui, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. Il Fornitore nell'attività di realizzazione ed esecuzione del presente contratto dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 08.07.2005, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei siti web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
3. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico. Resta espressamente convenuto che gli

eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip e/o l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18S.

## **Articolo 4 S**

### **Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/ all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del

presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.

6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a tre anni dalla stipula del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 18 S del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## **Articolo 5 S**

### **Subappalto**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nelle "Condizioni generali di contratto" affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle "Condizioni generali di contratto" per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

### **ovvero**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## **Articolo 6 S**

### **Ambienti**

1. L'Amministrazione e/o Consip metteranno a disposizione dell'Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Capitolato tecnico.

2. L'Impresa prende atto che la Consip potrà aggiornare i livelli dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, indicati nel Capitolato Tecnico, sostituirli o introdurre nuovi addizionali.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, se detti aggiornamenti, modifiche o sostituzioni sono realizzati e comunicati non oltre la fase di Definizione di cui al Capitolato tecnico, l'Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per Consip, altrimenti verranno nuovamente definiti in contraddittorio gli impegni in funzione dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi.

## **Articolo 7 S**

### **Dimensioni massime dei singoli servizi**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi realizzativi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera A) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è così articolata:
  - la realizzazione delle componenti di sviluppo e manutenzione evolutiva, è pari a 33.734 (trentatremilasettecentotrentaquattro) Punti Funzione del tipo ADD o CHG;
  - il servizio di supporto informatico, è pari a 1.000 (mille) Giorni Persona;

- il servizio per caricamento base informativa, è pari a 400 (duecento) Giorni Persona.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera B), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è così articolata:
- la realizzazione delle componenti di manutenzione correttiva è pari a 54.879 (cinquantaquattromilaottocentosettantanove) Punti Funzione;
  - la realizzazione delle componenti di manutenzione adeguativa è pari a 1.595 (millecinquecentonovantacinque) Giorni Persona.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di gestione applicativi e base dati di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera C) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute pari a 5.670 (cinquemilaseicentosettanta) Giorni Persona
- per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di supporto sistemistico la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 125 (centoventicinque) Giorni Persona;
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di consulenza organizzativa di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera D) la dimensione massima delle

prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 665 (seicentosessantacinque) Giorni Persona;

5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di addestramento utenti di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera E) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 830 (ottocentotrenta) Giorni Persona.
6. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.
7. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

## **Articolo 8 S**

### **Piano della Qualità**

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio della fornitura, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 S.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la



Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso; quest'ultima si obbliga, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo fissato dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico e nelle sue Appendici.

## **Articolo 9 S**

### **Garanzie**

1. Per ogni singolo obiettivo positivamente collaudato, l'Impresa è tenuta a garantire, nei 36 mesi decorrenti dalla data di inizio attività, l'eliminazione dei difetti del software realizzato e/o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo

- contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.
2. Nella rimozione degli errori del software, l'Impresa dovrà attenersi agli obblighi sui livelli di ripristino e sulla difettosità previsti per la manutenzione correttiva, così come riportato nell'Appendice 6 al Capitolato tecnico.
  3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
  4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il conto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
  5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuta per l'intera durata contrattuale.

## **Articolo 10 S**

### **Pianificazione delle attività**

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le attività del presente contratto dovranno essere pianificate secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente

aggiornati i “Piani di Lavoro” dei singoli obiettivi /attività in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attività.

3. Ai predetti Piani di Lavoro, l’Impresa dovrà allegare, per ogni obiettivo /attività, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Si precisa che i Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all’Impresa i motivi del dissenso che l’Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando i relativi Piani e consegnandoli alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, secondo quanto riportato nell’Appendice 6 e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell’Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall’Impresa per aggiornare i documenti di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l’Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell’Impresa.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall’Impresa in un “consuntivo attività” prodotto nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il “consuntivo attività” dovrà essere sottoposto all’approvazione della Consip e/o dell’Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate

nel Capitolato tecnico.

## **Articolo 11 S**

### **Produttività e Risorse impiegate**

1. L'Impresa, conformemente a quanto riportato nell' Offerta tecnica, dichiara che la produttività (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva) è pari a \_\_\_\_\_.
2. L'Impresa (*o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria*) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento sulle tematiche contrattuale e per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi oggetto della presente fornitura.
3. L'Impresa (*o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria*) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Referente unico dei servizi di sviluppo, MEV e manutenzione adeguativa (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per tutte le problematiche legate all'esecuzione dei suddetti servizi.
4. L'Impresa (*o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria*) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Referente unico dei servizi di gestione applicativi e basi dati e

manutenzione correttiva (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per tutte le problematiche legate all'esecuzione dei suddetti servizi;

5. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Referente unico dei servizi di consulenza organizzativa ed addestramento utenti (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per tutte le problematiche legate all'esecuzione dei suddetti servizi;
6. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Referente unico per il Program Management, per la Qualità ed il Configuration Management (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per tutte le problematiche connesse;
7. L'Impresa dovrà consegnare i curricula dei Capi progetto, nonché degli eventuali referenti aggiuntivi – ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del

- contratto, ove la Consip e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate.
8. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte. Ove non corrispondano alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte, l'Impresa si obbliga a sostituirli.
9. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
10. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, così come riportato nell'Appendice 6 al Capitolato tecnico. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale.

L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

11. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 8 e 9 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
12. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
13. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
14. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 10, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
15. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte

dall'Impresa e da questa comunicare alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'articolo 11 G d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

16. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nella Offerta tecnica.
17. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **Articolo 12 S**

### **Consegna dei prodotti**

1. I prodotti previsti per la fornitura dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e consegnati secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti concordate con la Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 S "Penali".
2. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a "Slittamento della consegna di un prodotto dell'obiettivo" (indicatore di



qualità RCDO dell' Appendice 6 del Capitolato tecnico).

3. I prodotti dovranno essere consegnati entro i tempi indicati nel Capitolato tecnico o Piano di lavoro approvati.
4. I prodotti verranno approvati secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
5. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi indicati dalla Consip.
6. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati e forniti dall'Impresa in esecuzione del presente contratto, come già prescritto al precedente articolo 4 S.

### **Articolo 13 S**

#### **Collaudo e accettazione**

1. Ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa verrà sottoposto a “collaudo” e/o “verifiche” intermedie di approvazioni/accettazione dei prodotti di fase, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal relativo Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo e/o verifiche verrà redatto relativo verbale.
2. L'esito positivo del collaudo e/o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.
3. L'Impresa prende atto e accetta che il collaudo, oltre alle prove

indicate nel “Piano di collaudo”, può comprendere anche prove indicate dalla Consip.

4. Nel caso di esito negativo del collaudo, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 15 S. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
5. Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 18 S, nonché dell'art. 1456 c.c..
6. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nell'Appendice 6 del Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
7. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà *ex novo* dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto.
8. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di manutenzione correttiva, secondo le

modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.

9. L'Impresa prende atto che Consip si riserva, altresì, di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di Gestione Applicativi e Base dati secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.
10. L'Impresa prende atto che Consip si riserva, altresì, di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di Addestramento secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.
11. L'impresa prende atto che Consip si riserva, altresì, di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di Consulenza secondo le modalità che verranno definite nel Piano di Qualità.

## **Articolo 14 S**

### **Monitoraggio**

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1 S, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma

rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.

4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico.

## **Articolo 15 S**

### **Penali**

#### **1. Ritardo nella consegna Piano della Qualità Generale (Indicatore RCD)**

In caso di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato

Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero,5 per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1, per ogni 10 giorni solari di ritardo o frazione, fino ad un massimo del 4% (quattro per cento) del medesimo corrispettivo.

## **2. Ritardo nella consegna dei Piani di Lavoro – (Indicatore RCD)**

In caso di ritardo nella consegna dei Piani di Lavoro, sia per la prima consegna sia per le successive, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero,5 per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1, per ogni 10 giorni solari di ritardo o frazione, fino ad un massimo del 4% (quattro per cento) del medesimo corrispettivo.

## **3. Ritardo nella consegna del Rapporto indicatori di qualità di fornitura (Indicatore RCD)**

In caso di ritardo nella consegna del Rapporto indicatori di qualità di fornitura, sia per la prima consegna sia per le successive, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero,5 per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1, per ogni 10 giorni solari di ritardo o frazione, fino ad un massimo del 4% (quattro per

cento) del medesimo corrispettivo.

**4. Ritardo nella consegna del prodotto della soluzione migliorativa proposta in sede di offerta e relativa al criterio S1 lett. b) - (Indicatore RCD).**

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna di un qualunque prodotto della soluzione migliorativa, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione rispetto ai termini indicati nel Piano di Lavoro approvato, e/o per ogni difformità del prodotto consegnato rispetto a quanto proposto in sede di Offerta tecnica, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore economico stimato così come indicato nell'Appendice 6 al Capitolato tecnico fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S, comma 1.

**5. Ritardo nella consegna del prodotto della soluzione migliorativa proposta in sede di offerta e relativa al criterio S4 lett. b) - (Indicatore RCD).**

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna di un qualunque prodotto della soluzione migliorativa, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione rispetto ai termini indicati nel Piano di Lavoro approvato, e/o per ogni difformità del prodotto consegnato rispetto a quanto proposto in sede di

Offerta tecnica, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore economico stimato così come indicato nell'Appendice 6 al Capitolato tecnico fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S, comma 1.

**6. Ritardo nella consegna degli strumenti e dei tool/prodotti della soluzione migliorativa proposta in sede di offerta e relativa al criterio S5 - (Indicatore RCD).**

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna degli strumenti e dei tool/prodotti, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione rispetto ai termini indicati nel Piano di Lavoro approvato, e/o per ogni difformità di quanto consegnato rispetto a quanto proposto in sede di Offerta tecnica, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore economico dell'obiettivo così come indicato nell'Appendice 6 al Capitolato tecnico, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S, comma 1.

**7. Ritardo nella consegna delle soluzioni e delle modalità attuative proposte in sede di offerta e relativa al criterio Q2 (Indicatore RCD).**

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle soluzioni e delle modalità attuative proposte in sede di offerta, e/o per ogni difformità di quanto consegnato rispetto a quanto proposto in sede di Offerta tecnica, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore economico dell'obiettivo così come indicato nell'Appendice 6 al Capitolato tecnico, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S, comma 1.

**8. Sospensione collaudo obiettivi di sviluppo (Indicatore GSC).**

Qualora il collaudo di un singolo obiettivo venga sospeso e ciò comporti la non possibilità di rispettare la data prevista per il rilascio in esercizio dell'obiettivo, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (un per mille) del corrispettivo concordato relativo al singolo obiettivo, per ogni giorno solare di sospensione, dal primo fino al quindicesimo giorno; il 3‰ (tre per mille) del corrispettivo concordato relativo al singolo obiettivo per ogni giorno solare successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 20% del corrispettivo relativo al singolo obiettivo.

**9. Ritardo nella conclusione di un obiettivo (Indicatore SAO).**

Per ogni giorno solare di slittamento della data di accettazione dell'obiettivo rispetto a quella prevista, la Consip applicherà



all'Impresa una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore economico dell'obiettivo, fino ad un massimo del 20% del suddetto valore economico.

#### **10. Eccesso di difettosità in collaudo – (Indicatore DFC)**

Per ogni obiettivo di classe di rischio A o B, relativamente all'indicatore *“Difettosità in collaudo (per tipologia di malfunzionamento)”*, la Consip, in caso di superamento del numero di difetti massimo tollerato per categoria di malfunzionamento, definito nel Piano della Qualità approvato, applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo concordato del singolo obiettivo, per ogni centesimo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo relativo al singolo obiettivo.

#### **11. Eccesso di rilievi tollerati dall'obiettivo**

Per ognuno degli obiettivi realizzati nel presente contratto, relativamente all'indicatore *“ROB Rilievi sull'obiettivo”*, qualora il numero di rilievi attribuiti all'obiettivo ecceda il numero massimo tollerato indicato nel Piano della Qualità approvato, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni rilievo che supera il numero massimo di rilievi tollerati dall'obiettivo, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.

## **12. Eccesso di rilievi tollerati per i servizi continuativi**

In relazione all'indicatore "*RFT – Rilievi sulla fornitura*", qualora il numero globale di rilievi emersi dalle attività svolte raggiunga il numero massimo tollerato indicato nel Piano della Qualità approvato, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni rilievo che supera il numero massimo di rilievi tollerati per i servizi continuativi, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.

## **13. Carenza di tempestività di ripristino in esercizio**

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il superamento del monte ore di franchigia stabilito per gli indicatori "*TROE1 Tempestività di ripristino dell'operatività (categoria 1)*" e "*TROE2 Tempestività di ripristino dell'operatività (categoria 2)*" di cui al Piano della Qualità approvato, la Consip applicherà all'Impresa una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni ora o frazione eccedente le soglie previste, rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (trimestre), fino ad un massimo pari al 6% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 16 S, comma 1. Si precisa che nel primo anno contrattuale tale comma potrebbe non essere applicato, a discrezione della Consip, relativamente al software applicativo sul quale presta garanzia il precedente Fornitore.

#### **14. Eccesso di difettosità in esercizio**

Per ogni applicazione in esercizio oggetto della fornitura, relativamente all'indicatore "DFE *Difettosità in esercizio (per applicazione)*", la Consip, in caso di superamento del numero di difetti massimo tollerato (valore di soglia per la classe di rischio dell'applicazione), definito nel Piano della Qualità approvato, applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo concordato del singolo obiettivo, per ogni centesimo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo del singolo obiettivo.

#### **15. Revoca/Sospensione certificazione di qualità**

In caso di revoca o sospensione anche di uno dei certificati di conformità alla norma ISO 9001:2000 richiesti per la partecipazione alla gara e rilasciati all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip applicherà una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

#### **16. Presenza di Virus**

La Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei

seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1;
- immissione nella rete interne della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.

#### **17. Collegamento esterni non autorizzati**

Ove l'Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.

#### **18. Mancato rispetto del mix di risorse professionali**

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il mancato rispetto del mix di risorse professionali definito nel Piano della Qualità approvato, la Consip applicherà una penale pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni figura professionale la cui disponibilità è inferiore a quella del mix offerto per quella attività, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.

#### **19. Ritardo nell'inserimento/sostituzione di personale**

Al termine di ogni semestre, ove venga accertato il superamento del valore di soglia previsto per l'indicatore *SDP – Slittamento nell'inserimento/sostituzione del personale*, la Consip applicherà una penale pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla soglia prevista all'Appendice 6 al Capitolato, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.

#### **20. Turn over nei ruoli chiave**

Al termine di ogni anno, ove venga accertato il superamento del valore di soglia previsto per l'indicatore "*TORC – Turn over dei ruoli chiave*", la Consip applicherà una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni sostituzione di personale nei ruoli chiave della fornitura operata senza una richiesta di Consip e in assenza di obiettive cause di forza maggiore, come

previsto all'Appendice 6 al Capitolato, fino ad un massimo del 5% del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.

## **21. Mancato rispetto di impegno full time proposto dei Referenti**

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il mancato rispetto dell'indicatore "DRS – Disponibilità dei referenti dei servizi di fornitura", definito nel Piano della Qualità approvato, la Consip applicherà una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila,00) per ogni violazione relativa al numero degli FTE offerti, dedicati ai servizi contrattuali, come definiti nell'Offerta Tecnica, fino ad un massimo del 5% del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.

22. Si precisa che preliminarmente all'approvazione del Piano della Qualità, le metriche utilizzate per il controllo della fornitura saranno quelle riportate nella Appendice 6 del Capitolato tecnico e/o quelle proposte dal Fornitore nell'offerta tecnica ove ritenute migliorative dalla Consip.
23. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

24. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
25. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
26. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
27. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

28. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all'articolo 16 S, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all'articolo 18 S, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo complessivo di cui all'articolo 16 S, comma 1.

### **Articolo 16 S**

#### **Corrispettivo**

- 1.** Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente art.7 S" Dimensioni massime dei singoli servizi", salvo quanto verrà corrisposto all'Impresa ove la stessa esegua attività di affiancamento così come meglio specificate all'art. 2 S comma 5 del presente contratto, è pari ad Euro \_\_\_\_\_,\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_), così suddiviso:
- a) Euro \_\_\_\_\_,\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) quale corrispettivo massimo complessivo dei servizi realizzativi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lett. a), calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 7 S;
- b) Euro \_\_\_\_\_,\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) quale corrispettivo massimo



- complessivo dei servizi di manutenzione correttiva e adeguativi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lett. b) calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 7 S;
- c) Euro \_\_\_\_\_,\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_) quale corrispettivo massimo complessivo dei servizi di gestione applicativa e base dati di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lett. c), calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 7 S, di cui Euro \_\_\_\_\_,\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_) quale corrispettivo massimo complessivo dei servizi di supporto sistemistico;
- d) Euro \_\_\_\_\_,\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_) quale corrispettivo massimo complessivo dei servizi di consulenza organizzativa di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lett. d), calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 7 S;
- e) Euro \_\_\_\_\_,\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_) quale corrispettivo massimo complessivo dei servizi di addestramento utenti di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lett. e), calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 7 S.
- f) Un importo massimo di Euro 80.000,00 (ottantamila,00) per spese di trasferta.
2. Alla fine di ogni anno contrattuale, la Consip, a seguito della verifica del raggiungimento delle soglie previste per gli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 6 del Capitolato Tecnico, corrisponderà all'Impresa un importo massimo del 5% in più rispetto al valore economico degli obiettivi di sviluppo collaudati positivamente nell'anno di riferimento, e comunque non oltre la

quota complessiva prevista per l'obiettivo di performance, pari ad € 300.000 (euro trecentomila/00) per l'intera durata contrattuale.

Si precisa che in caso di applicazione di una qualsiasi penale, gli obiettivi di prestazione non saranno riconosciuti per l'anno di riferimento.

3. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 6.

L'Impresa prende, tuttavia, atto che in ogni caso, così come indicato nel Capitolato tecnico, in assenza di modifiche richieste da Consip successivamente alla fase di analisi o analoga fase, qualora l'ammontare del corrispettivo finale risulti diverso da quello calcolato al termine di detta fase, la Consip corrisponderà all'Impresa stessa il menzionato corrispettivo finale, salvo il caso in cui quest'ultimo risulti superiore di oltre il 10% il corrispettivo determinato alla relativa fase; in tal caso la Consip corrisponderà all'Impresa il corrispettivo determinato alla fase di analisi aumentato del 10%.

4. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di

Progetto approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.

5. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel “Piano di Lavoro” relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
6. Il corrispettivo unitario di ogni singolo F/P (tipo ADD e CHG) è pari ad Euro \_\_\_\_\_. Nel caso di interventi di Manutenzione Evolutiva che determinino cancellazione di funzionalità esistenti (F/P di tipo DEL) il corrispettivo unitario è ridotto in misura pari al 10% del valore sopra esposto.
7. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali reperibilità e extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

<b>Figura professionale</b>	<b>Euro/giorno</b>
Capo progetto	_____
Analista Funzionale	_____
Analista Programmatore	_____
Programmatore	_____
Consulente senior	_____
Consulente	_____
Specialista di tematica	_____

Specialista di prodotto	_____
Sistemista senior	_____
Formatore	_____

8. L'Impresa prende atto ed assume incondizionato impegno al riguardo, che la Consip si riserva di richiedere alle risorse dell'Impresa stessa la prestazione di attività da eseguire in trasferta, fuori dal Comune di Roma, per un numero complessivo di 200 giornate. In tale ipotesi la Consip rimborserà all'Impresa, sino ad un importo massimo giornaliero onnicomprensivo di tutte le spese, ad eccezione dei viaggi di andata e ritorno, che saranno riconosciuti a piè di lista, di Euro 400,00 (quattrocento,00), ed in ogni caso entro un importo massimo complessivo (viaggi e diarie) per tutte le trasferte richieste durante l'esecuzione delle attività contrattuali di Euro 80.000,00 (ottantamila,00).
9. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
10. Le tariffe ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
11. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006

per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.

12. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
13. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali come sopra specificate.
14. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## **Articolo 17 S**

### **Fatturazione**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S, comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:

**a. Per i servizi di sviluppo il corrispettivo verrà calcolato come segue:**

- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 3, all'approvazione della fase di Definizione;
- il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 3, all'approvazione della fase di Analisi;
- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità

di cui al precedente articolo 16 S, comma 3, al termine della fase di Realizzazione;

- il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 3, all'esito positivo del collaudo;
- alla scadenza di ogni anno contrattuale, a seguito del conseguimento degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 6, nella percentuale riconosciuta dalla Consip con apposito verbale.

**b. interventi progettuali con ciclo di vita plurifase relativi alla manutenzione evolutiva:**

per ciascun intervento:

- il 10% del corrispettivo dell'obiettivo al termine della fase di definizione;
- il 50% del corrispettivo dell'obiettivo suddiviso in funzione delle fasi individuate e congruentemente con lo stato avanzamento lavori;
- il restante 40% del corrispettivo dell'obiettivo all'esito positivo del collaudo/accettazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio.

**c. interventi di tipo progettuale con ciclo di vita in fase unica relativi alla manutenzione evolutiva:**

per ciascun intervento:

- il 100% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 3, all'esito

positivo del collaudo/accettazione.

**d. per le attività di manutenzione correttiva:**

- un canone mensile, rivisto annualmente sulla base dell'eventuale adeguamento del conteggio della baseline di riferimento.

**e. Interventi di tipo “a tempo e spesa” e attività continuative:**

- con cadenza mensile, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.

2. Il pagamento del corrispettivo di cui al comma 2 dell'art.16 S, relativo all'incentivo di prestazione previsto per gli obiettivi di sviluppo realizzati in ciascun anno contrattuali, se dovuto, dovrà essere fatturato al termine periodo di osservazione degli indicatori di prestazione e sarà quantificato, per una proporzione massima pari al 5 % del valore economico dei corrispondenti obiettivi di sviluppo (per Es.: primo anno contrattuale :totale fatturato per realizzazione obiettivi di sviluppo, pari ad € 100.000,00 IVA esclusa; corrispettivo massimo dovuto a titolo di incentivo di prestazione pari ad € 5.000,00 Iva esclusa).
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione evolutiva, supporto informatico, manutenzione correttiva e/o adeguativa, gestione applicativa e assistenza agli utenti, consulenza organizzativa, addestramento utenti, con

indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, ove richiesto dalla normativa vigente, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ogni somma che, a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra, non verrà corrisposta dalla Consip non produrrà alcun interesse.

4. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via



Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.

6. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.
7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.9 G comma 10 del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno

ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## **Articolo 18 S**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare

la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi dell'articolo 6 G;
  - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 8 G;
  - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non

veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 G "Condizioni particolari di risoluzione";

- e) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa, art. 4 S Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere, art. 10 S Pianificazione delle attività, art. 8 S Piano della Qualità, art. 11 S Produttività e risorse impiegate, art. 13 S Collaudo ed accettazione, art. 15 S Penali, art. 3 G Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, art. 5 G Obblighi di riservatezza, art. 9 G Subappalto, art. 7 G Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, art. 11 G Cauzione, art. 15 G Trasparenza dei prezzi, art. 14 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, art 17 G Condizioni particolari di risoluzione, art. 19 G Codice Deontologico, art. 20 G Ulteriore condizione risolutiva espressa.

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere

direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, li \_\_\_\_\_

**Consip S.p.A.**

**L'Impresa**

L'Amministratore Delegato

il legale rappresentante

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 7 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 8 S - Piano della Qualità;

Articolo 9 S - Garanzie;

Articolo 10 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 11 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 12 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 13 S - Collaudo ed accettazione

Articolo 15 S - Penali

Articolo 18 S - Risoluzione

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G Aumento e diminuzione;

Articolo 3 G Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;

articolo 4 G Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa;

Articolo 5 G Obblighi di riservatezza;

Articolo 6 G Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 7 G Utilizzo apparecchiature e prodotti software;

Articolo 8 G Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 9 G Subappalto;

Articolo 11 G Cauzione;

Articolo 12 G Recesso;

Articolo 14 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 15 G Trasparenza dei prezzi;

Articolo 16 G Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G Condizioni particolari di risoluzione;

Articolo 18 G Foro esclusivo;

Articolo 19 G Codice deontologico;

Articolo 20 G Ulteriore condizione risolutiva espressa;

Roma, li \_\_\_\_\_

**L'Impresa**

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_